COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 144 del 04-07-2025

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004 ed art.1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa. Ing. Fiore Rosario.

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 13:45, nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		Presente/Assente
Ammatuna Roberto	**Sindaco**	***Presente***
Monte Raffaele	**Vice Sindaco**	***Presente on-line***
Giannone Malavita Vincenzo	**Assessore**	***Presente***
Azzarelli Alessandra	**Assessore**	***Assente***
Cannizzaro Sara	**Assessore**	***Presente***
Scolaro Kimberly	**Assessore**	***Assente***

con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Saetta Valerio

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, Roberto Ammatuna, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n.169 del 04.07.2025, sottoposta dal Responsabile del Settore F.F. Dott. Lucenti Francesco, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi e riportati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente e in ordine alla regolarità contabile, dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Visto il "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica", approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.220 del 07.11.2023;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.

COMUNE DI POZZALLO

COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 169 del 04-07-2025

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004 ed art.1 - comma 124 della L. 145/2018 per l'utilizzo congiunto di n. 1 dipendente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa. Ing. Fiore Rosario.

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: favorevole

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, lì 04/07/2025

Il Responsabile del Settore

Lucenti Francesco
04.07.2025 11:40:45
GMT+01:00

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in merito alla Regolarita' Contabile: favorevole

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, lì 04/07/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario

Lucenti Francesco
04.07.2025 11:40:45
GMT+01:00

La proposta infra riportata si compone di n. 6 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento

Visto
L'assessore al ramo

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 169 del 04.07.2025

Il Segretario Comunale

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

VISTO l'art. 23 del CCNL Enti Locali del 16/11/2022 che così recita: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";

DATO ATTO che il Comune di Pozzallo, con nota prot. 15948 del 17/06/2025, ha richiesto allo IACP di Ragusa il nulla osta allo scavalco condiviso di un ingegnere o architetto appartenente all'area dei funzionari, per 18 ore a settimana dal 1° luglio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato art. 23 del CCNL 16/11/2022;

VISTA la nota prot. n. 4758 del 03/07/2025 con la quale lo IACP di Ragusa ha comunicato la disponibilità del proprio dipendente Istruttore Direttivo Tecnico Ing. Fiore Rosario, allo scavalco condiviso per n. 9 ore settimanali, fino al 31 dicembre 2025;

RITENUTO che la fonte regolamentare prevista per disciplinare l'utilizzo in oggetto e individuata nella convenzione prevista dalla normativa contrattuale sopra richiamata;

EVIDENZIATO che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, ne mobilità, favorisce, in piena legittimità, lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui entrambi i dipendenti interessati conducono, ciascuno un unico rapporto di lavoro, in parte nell'ente da cui dipendono ed in parte nell'ente convenzionato, consentendo un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico;

RICHIAMATO il principio di leale collaborazione tra Enti, riconosciuto a livello costituzionale dall'art. 97, comma 2, Cost., sancito anche dall'art. 1, comma 2bis della L. n. 241/1990, principio che disciplina, non solo il rapporto con i privati, ma l'intero ordinamento giuridico ivi inclusi i rapporti nella pubblica amministrazione, nel caso in cui una rivesta la posizione di richiedente (cfr TAR Napoli sent. 25.01.2022, n. 480);

DATO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 10 del 19 maggio 2020, ha fornito una serie di chiarimenti in merito all'utilizzo di personale di altro Ente evidenziando la necessità che l'accordo tra gli enti stabilisca la modalità di ripartizione del carico finanziario in quanto il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione d'origine e rivolge solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale;

RAVVISATA la necessità di regolare, con la predetta apposita convenzione, i profili essenziali della utilizzazione congiunta dei dipendenti, ai sensi del richiamato art. 23 del CCNL 16/11/2022, constatando che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO:

- che la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, in convenzione, resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione ed escludendo, pertanto, ogni possibilità di modifica, anche rispetto all'orario di lavoro;
- che sempre l'art. 23 del CCNL 16/11/2022 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 23, l'accordo a da intendere quale intesa fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n.267/2000;
- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, in quanta non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 23;
- che, con l'art.1, comma 124, della L.145/2018, il Legislatore ha inteso disciplinare l'istituto del c.d. scavalco condiviso nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione;

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato schema di convenzione, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16/11/2022, con lo IACP di Ragusa, che ne disciplina l'utilizzazione e che è già stata precedentemente sottoscritta;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto deliberativo;

VISTI:

il d.lgs. 267/2000;

l'O.R.E.L. vigente nella Regione siciliana;

lo Statuto comunale;

la L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

l'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991;

PROPONE

1. di richiamare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, anche ai fini motivazionali;
2. di procedere, per le ragioni sopra esposte, all'utilizzo parziale presso il Comune di Pozzallo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL Enti Locali 16/11/2022, del dipendente dello IACP di Ragusa Ing. Fiore Rosario, inquadrato nell'area dei funzionari e elevate qualificazioni per 9 ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore settimanali) **fino al 31 dicembre 2025** decorrenti dalla data di sottoscrizione della citata convenzione;
3. di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che andrà sottoscritta dal dipendente interessato allo scavalco condiviso in oggetto;
4. di demandare al Funzionario di E.Q. responsabile del servizio gestione giuridica del personale la sottoscrizione della suddetta convenzione, dando atto che con essa si definisce compiutamente il tempo di lavoro nel rispetto dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione

degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili a disciplinare il corretto utilizzo del dipendente interessato;

5. di trasmettere, per quanto di competenza, il presente provvedimento allo IACP di Ragusa e agli interessati, nonché all' U.T.G. /Prefettura di Ragusa;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, stante la necessità di predisporre tutti gli adempimenti consequenziali in tempi brevi.

Il Responsabile del Settore F.F.
Dott. Francesco Lucenti

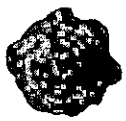

Lucenti Francesco
04.07.2025
11:40:45
GMT+01:00

Convenzione tra il Comune di Pozzallo e lo IACP di Ragusa per l'utilizzo a tempo parziale - ex art. 14 del CCNL enti locali 22.01.2004 ed art.1 - comma 124 della L. 145/2018, di un dipendente dello IACP di Ragusa inquadrato nell'area dei funzionari e elevate qualificazioni.

L'anno duemilaventicinque il giorno ___ del mese di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa (c.f. 00053060885), rappresentato per il presente atto dal Direttore Generale, _____, il quale interviene in forza della delibera n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato anche ente utilizzatore.

E

Il Comune di Pozzallo (c.f. 00170330880) rappresentato per il presente atto dal Funzionario di E.Q. dott. _____, il quale interviene in forza della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato anche ente utilizzatore.

Premesso:

- che l'art. 23 del CCNL del 16/11/2022 EE.LL. prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione";
- che il Comune di Pozzallo, con nota prot. 15948 del 17/06/2025, ha richiesto allo IACP di Ragusa l'utilizzo condiviso, previa sottoscrizione di apposita convenzione, di un dipendente di quest'ultimo Ente, ingegnere o architetto, per n. 18 ore settimanali, ai sensi del citato art. 23 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali, sottoscritto in data 16 novembre 2022, fino al 31/12/2025;
- che lo IACP di Ragusa con nota 4758 del 03/07/2025, ha espresso la disponibilità all'utilizzo a tempo parziale del proprio dipendente per n. 9 ore settimanali fino al 31/12/2025, salvo proroghe o rinnovi, da parte del Comune di Pozzallo:
- che la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando/mobilità.

Ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione:

- ha per oggetto e disciplina la gestione del dipendente in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e. in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci. ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;
- è finalizzata a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Pozzallo, che non dispone di risorse umane quantitativamente adeguate alle proprie necessità istituzionali ed a conseguire un'economia di gestione delle risorse umane, consentendo, in un'ottica di collaborazione istituzionale, condiviso del dipendente dello IACP di Ragusa, a tempo indeterminato e pieno, _____, inquadrato nell'area dei funzionari e elevate qualificazioni;

Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31/12/2025. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata per un altro periodo da concordare tra le parti. Ciascun Ente, potrà. in qualsiasi momento. recedere dal rapporto convenzionale: in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e. comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

Art. 3 - TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro del dipendente interessato si svolgerà per 27 (ventisette) ore settimanali presso lo IACP di Ragusa e per 9 (nove) ore settimanali presso il Comune di Pozzallo, secondo un calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza.

Art. 4 - RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico e conservata presso l'Ente di appartenenza, cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. Nel periodo di utilizzo in convenzione, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere, richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui e stabilito the lo stesso presti servizio presso l'Ente utilizzatore, deve prevedere acquisizione del nulla osta dello stesso Ente utilizzatore presso il quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni.

Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui vie assegnato. Il servizio prestato presso l'Ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Lo IACP di Ragusa corrisponderà al dipendente in convenzione il trattamento economico fisso e continuativo già in essere, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo.

Il rimborso allo IACP di Ragusa, da parte del Comune di Pozzallo, avverrà entro 30 giorni dalla richiesta, secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

Il Comune di Pozzallo provvederà direttamente, con onere a proprio carico, a corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato per l'incarico di E.Q. svolto in detto Comune con proporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa.

ART. 5 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanta non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Per lo IACP di Ragusa _____

Per il Comune di Pozzallo _____

Il Dipendente _____

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to ***Ammatuna Roberto***

L'Assessore Anziano

F.to ***Giannone Malavita Vincenzo***

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to ***Saetta Valerio***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.pozzallo.rg.it.**

Pozzallo, lì 04.07.2025

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to ***Dott. Saetta Valerio***

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal **04.07.2025** al **19.07.2025**.

Pozzallo, lì

Il Responsabile

Il SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

☒ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

☐ E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, lì 04-07-2025

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to ***Dott. Saetta Valerio***